



## CITTÀ DI POTENZA

### REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata da presentare al Comune o al Concessionario della riscossione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ...</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 – Entrata in vigore.....</i>	<i>5</i>



## ***Articolo 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modifiche dalla Legge 56 del 26 maggio 2023, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

## ***Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata***

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022 dal Comune ovvero dal Concessionario della riscossione, anche se non ancora affidate in carico all'Agente della riscossione coattiva Agenzia delle Entrate-Riscossione spa.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio, nel caso in cui sia stata prevista, per le ingiunzioni di pagamento, la ripetibilità di un aggio, comunque denominato.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

6. Il Comune ovvero il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2023 comunica, entro il 30 novembre 2023, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.



### ***Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata da presentare al Comune o al Concessionario della riscossione.***

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore deve presentare apposita istanza secondo le modalità di seguito indicate.

2. Nel caso in cui il debito sia contenuto in Ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Potenza, il debitore deve presentare l'istanza con le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione dallo stesso Comune, reperibile sul proprio sito internet ovvero presso le sedi comunali. Nell'istanza, il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

3. Il Comune, entro il 30 novembre 2023, comunica al debitore che ha presentato l'istanza di definizione, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico entro il 15 gennaio 2024;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 15 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2024. Sulle rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. Nel caso in cui il debito sia contenuto in Ingiunzioni di pagamento emesse dal Concessionario della riscossione del Comune di Potenza (per es. Assoservizi s.r.l.), il debitore deve presentare l'istanza direttamente a mezzo e-mail al Concessionario secondo le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione dallo stesso Concessionario, reperibile sul sito internet ovvero presso le sedi comunali. Nell'istanza, il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

6. Il Concessionario, entro il 30 novembre 2023, comunica al debitore che ha presentato l'istanza di definizione, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico entro il 15 gennaio 2024;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 15 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024 e le restanti sedici rate, di pari



ammontare, con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2024. Sulle rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

7. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### ***Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata***

1. Il pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### ***Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione***

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano in corso pagamenti a rate di ingiunzioni di pagamento già oggetto di precedenti provvedimenti di dilazione. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3 si tiene conto della sola sorte capitale residua ancora dovuta, perché gli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli della precedente rateizzazione, restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### ***Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore <sup>1</sup>***

1. Possono formare oggetto di definizione agevolata di cui all'articolo 2 anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II,

---

<sup>1</sup> In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 245, legge n. 197/2022. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 248, legge n. 197/2022. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.



sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

### ***Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale procedimento.

2. Il Comune o il Concessionario, relativamente ai debiti definibili di propria competenza, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

3. Relativamente a debiti oggetto di atti di competenza del Comune che siano già stati dati in lavorazione all'Agente della Riscossione ovvero al Concessionario della riscossione, la presentazione dell'istanza comporta l'adozione del provvedimento di sospensione degli atti di riscossione coattiva, sospensione che verrà revocata in caso di mancato pagamento dell'unico versamento o anche di una sola rata della rateizzazione oggetto di definizione agevolata.

### ***Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente***

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

### ***Articolo 9 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Potenza, ai sensi dell'art. 17-bis, D.L. n. 34/2023, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n. 124).